

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 20/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nell'ottobre 2008, con reclamo del 19.11.2013 il ricorrente, eccepita la violazione della normativa in materia di usura, in quanto il TAEG a suo tempo considerato non teneva conto del tasso di mora, chiedeva il rimborso di quanto pagato a titolo di interessi e, in via subordinata, il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto *"la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi"* e, in via subordinata, il *"rimborso delle somme indebitamente trattenute dall'intermediario a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento"*, oltre interessi al tasso legale, nonché il versamento di parte della somma così rimborsata direttamente a favore del procuratore che lo ha assistito nella presentazione del ricorso.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha fatto presente quanto segue:

- con riferimento alla domanda principale, la convenuta richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 1875 del 28.03.14, la quale ha stigmatizzato che, per verificare il rispetto del tasso soglia di usura, non è possibile sommare gli interessi di mora a quelli contrattualmente pattuiti;
- con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, la richiesta del ricorrente “*si appalesa del tutto infondata e contraria a qualsivoglia logica economico/giuridica posto che, se accolta, si tradurrebbe, nella sostanza, nell’accertamento che il ricorrente non deve restituire una parte del capitale finanziato*”. Tale sillogismo non può essere condiviso giuridicamente perché “*non si vede come si possa pretendere di non restituire una quota del capitale finanziato*”, né può essere condiviso economicamente perché “*l’ente erogatore del prestito si troverebbe a rilevare una perdita sul credito maggiore a quella che sopporterebbe, per fare un esempio nel caso limite di usura del finanziamento, ipotesi per la quale il legislatore del Codice Civile (art. 1815, comma 2) prevede comunque la restituzione integrale del capitale finanziato*”;
- la somma che è stata richiesta al ricorrente a titolo di estinzione anticipata è pari al capitale residuo alla data di estinzione con abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto. Nel contratto si evidenzia che la somma in linea capitale finanziata al ricorrente ammonta ad Euro 21.590,76; su tale somma sono stati calcolati gli interessi a scalare per Euro 5.889,24, tenuto conto della durata (120 mesi) e del tasso (5,00%) pattuiti, per un totale lordo da restituire di Euro 27.480,00;
- in caso di estinzione anticipata è certamente dovuto il c.d. abbuono degli interessi come previsto dall’art. 3 del contratto e come puntualmente accaduto nel caso del ricorrente; le altre voci, peraltro analiticamente indicate nel documento di sintesi, costituiscono il capitale finanziato, come specificato dall’art. 1 del contratto;
- la clausola contenuta nell’articolo 3 del contratto di finanziamento è stata esplicitamente e consapevolmente accettata dal ricorrente in quanto è stata oggetto di due ulteriori sottoscrizioni (oltre alla sottoscrizione del testo contrattuale) ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio non può che rilevare la propria incompetenza temporale alla luce delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Sez. I, par. 4), considerato che il ricorrente lamenta la nullità del contratto di finanziamento per superamento della soglia di usura sin dalla sottoscrizione del contratto avvenuta nell’ottobre 2008.

Come più volte chiarito da questo Collegio, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo dell’Arbitro (1° gennaio 2009), ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorre aver riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale).

Nel caso specifico, la doglianza sollevata in via principale dal ricorrente si impernia sulla ritenuta nullità genetica della clausola di pattuizione dell’interesse asseritamente usurario, tanto più che la domanda è diretta alla “*restituzione di quanto pagato a titolo di interess*”. Così formulata, la domanda rivela, quindi, in termini del tutto inequivoci, il suo preteso fondamento nel riconoscimento di una pattuizione di interesse usurario, la quale si colloca in data anteriore al limite temporale di competenza del Collegio.

Ne consegue che, in riferimento alla domanda principale avanzata dal ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Per quanto attiene, invece, alla domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e volta al *“rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’intermediario a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento”*, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*). In particolare, la contestazione dell’intermediario resistente in merito all’applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall’intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente *“ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito”*; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all’atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l’*“equa riduzione del costo complessivo del credito”* non può che essere operata secondo il criterio residuale *pro rata temporis* fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo, oltre l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’*), in base al quale *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”*, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”*. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all’epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall’art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui

*“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.* In tale direzione si è recentemente pronunciato anche il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167 dell’ 8 settembre 2014), confermando nuovamente la legittimazione passiva dell’intermediario-finanziatore.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”* (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, del tutto mancante nel caso in esame, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall’intermediario); (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 1.338,17 (*“Commissioni dell’Istituto Finanziatore”*), Euro 1.456,44 (Commissioni intermediario), Euro 2.748,00 (*“Commissioni all’Agente”*) e Euro 1.015,96 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 6.558,57. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (72 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l’importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 3.935,14 ( $=72/120 * 6.558,57$ ), cui detrarre l’importo di Euro 288,00 già rimborsato



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, per un residuo di Euro 3.647,14. Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente in merito alla ripartizione del rimborso ottenuto in favore del procuratore che lo ha assistito nella presentazione del ricorso, la domanda non può essere accolta in quanto palesemente sottratta alla competenza dell'Arbitro.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la parziale non procedibilità del ricorso e in parziale accoglimento della parte residua, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.647,14, oltre a interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA